



Comune Di Sinnai



Comune Di Burcei



Comune Di Maracalagonis

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL
COSTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
alla luce del DPCM n. 159/2013 e ss. mm. e ii.**

Approvato dal Comune di Burcei con Delibera C.C.

n. 5 del 27/03/2019

Approvato dal Comune di Maracalagonis con Delibera C.C.

n. 4 del 04/03/2019

Approvato dal Comune di Sinnai con Delibera C.C.

n. __ del _____

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1	OGGETTO	3
ART. 2	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI REGOLAMENTATI	3
ART. 3	DEFINIZIONI	3
ART. 4	DESTINATARI DEI SERVIZI	4
ART. 5	MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI	4
ART. 6	PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE	5
TITOLO II	APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI PREVISTI NEL SUB AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA BURCEI MARACALAGONIS SINNAI	6
ART. 7	AMBITI DI APPLICAZIONE	6
ART. 8	TIPOLOGIE DI ISEE	6
ART. 9	AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	6
ART. 10	APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI	7
ART. 11	FORMULE MATEMATICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE	7
ART. 11	TABELLA ESPLICATIVA	8
ART. 11	GRAFICO	9
TITOLO III	REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI	10
PARTE I	AREA FAMIGLIA E MINORI	10
ART. 12	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI, COMUNITÀ PRONTA ACCOGLIENZA, COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI, ECC.).	10
ART. 13	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) (ART. 18 DPGR 4/2008)	10
ART. 14	NIDO D'INFANZIA	11
ART. 15	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	11
ART. 15	SPAZIO NEUTRO	12
ART. 16	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	13
ART. 17	ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	13
ART. 18	AFFIDAMENTO FAMILIARE	14
PARTE II	AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA	15
ART. 19	SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (COMUNITÀ INTEGRATE)	15
ART. 20	SERVIZI RESIDENZIALI - RSA (E ALTRE STRUTTURE DI TIPO SOCIO-SANITARIO)	16
ART. 21	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DIURNO INTEGRATO	17
ART. 22	SERVIZI DOMICILIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	18 - 19
ART. 23	ALTRI SERVIZI	20
TITOLO IV	NORME FINALI	21
ART. 24	TRATTAMENTO DATI	21
ART. 25	CONTROLLI	21
ART. 26	DISPOSIZIONI FINALI	21

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi, le modalità ed i criteri di erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e sociosanitari dei Comuni appartenenti al Sub Ambito Plus Quartu S. Elena Parteolla, Sinnai, Burcei e Maracalagonis - in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La presente regolamentazione risponde all'esigenza primaria di fornire risposte omogenee sul territorio dei comuni di riferimento. Il presente Regolamento è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, e ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell'ente, garantendo la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base al reddito.
3. I principi cui si ispirano i Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis sono quelli generali di legittimità, equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità sanciti già a livello costituzionale e sovranazionale. Nella realizzazione degli interventi sociali, l'Ente Locale si ispira inoltre al principio della sussidiarietà attuando un sistema di servizi alla persona capace di integrare i servizi pubblici con le attività del privato sociale, con le organizzazioni no-profit, con la società civile, con il volontariato e con la famiglia.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI REGOLAMENTATI

1. I Servizi e le prestazioni oggetto di applicazione del presente Regolamento sono quelli di cui alla Legge n. 328/2000 (art. 22) e alla L.R. 23/2005 che indicano espressamente gli interventi che costituiscono il Livello Essenziale delle prestazioni sociali, nonché le altre prestazioni sociali agevolate e quelle socio-sanitarie erogate nel territorio del Sub Ambito Plus Quartu Parteolla.
2. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinino in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
3. Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento ai Servizi erogati da strutture/soggetti accreditati/autorizzati in base alla normativa regionale vigente, cui si fa integrale rinvio.
4. Per l'eventuale regolamentazione comunale di Servizi ulteriori e/o diversi da quelli qui disciplinati, il singolo Comune definirà la relativa compartecipazione degli utenti al costo nel rispetto dei principi, obiettivi e metodi qui indicati, per quanto compatibili.
5. Per ulteriori e approfondite modalità operative di gestione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente regolamento, si procederà con separati atti nel rispetto dei principi, obiettivi e metodi qui indicati, per quanto compatibili.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:

1. Utenza/utente: indica i destinatari delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.
2. Ufficio competente/procedente: indica l'Ufficio comunale che gestisce la procedura di riscontro all'istanza.
3. Servizi domiciliari: si sostanziano in un insieme d'interventi resi al domicilio dell'utenza, finalizzati alla permanenza della medesima all'interno del proprio ambiente di vita ed erogati in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti.
4. Servizi semiresidenziali: i Servizi semiresidenziali (ovvero a regime diurno), si sostanziano in un insieme d'interventi resi in una struttura che l'utente frequenta con cadenze temporali variabili. Detti Servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti.
5. Servizi residenziali: i Servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per l'utenza per la quale, anche temporaneamente, non sia possibile garantire la permanenza a domicilio e/o nel proprio nucleo familiare. Detti servizi sono modulati, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti e/o in applicazione delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
6. Altri Servizi: per altri Servizi si devono intendere tutti i Servizi/prestazioni non ricompresi nelle

precedenti voci, anche sperimentali, resi comunque all'Utenza dai Servizi territoriali, siano essi con compartecipazione o meno ai costi.

7. Autorizzazione al funzionamento/Accreditamento: l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento sono il presupposto necessario per ottenere la remunerazione delle prestazioni da parte del sistema socio-assistenziale e sociosanitario. L'accreditamento di un'unità d'offerta si manifesta con un provvedimento, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale. L'autorizzazione al funzionamento si concretizza con la definizione di apposita pratica SUAP e/o il provvedimento dell'ente locale competente. Il presente Regolamento e le agevolazioni qui individuate sono applicabili alle strutture autorizzate al funzionamento/accreditate ai sensi della normativa regionale (ed eventualmente nazionale) vigente.
8. Ente pubblico gestore: e' il titolare dei procedimenti amministrativi relativi all'affidamento dei servizi e/o alla loro gestione, a livello di Sub Ambito o comunale;
9. Gestore unico dei servizi: è la Fondazione Polisolidale - Fondazione di Partecipazione, individuata dai Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai quale gestore unico integrato dei servizi socio assistenziali educativi e socio sanitari. Alla Fondazione compete programmare, attuare e svolgere la gestione dei servizi affidati nel rispetto dei regolamenti e secondo gli indirizzi forniti dalle Amministrazioni comunali. Garantisce le prestazioni di servizio in termini di qualità, quantità ed economicità, pari accessibilità, imparzialità, partecipazione e trasparenza secondo gli standard definiti nelle carte dei servizi;

ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI

1. Sono destinatari della rete d'offerta dei servizi del Sub Ambito Quartu Parteolla Sinnai, Burcei e Maracalagonis, ai sensi della L.R. 23/2005 art. 4:
 - a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti in uno dei comuni del Sub - Ambito;
 - b) i cittadini non comunitari residenti in uno dei comuni del Sub Ambito, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione);
 - c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
 - d) tutti coloro che si trovano sul territorio del Sub Ambito allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore;
 - e) i cittadini sardi emigrati e loro famiglie ai sensi della L.R. 7/1991;

ART. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI

1. L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avviene d'ufficio quando sussistono le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.
2. In tutti gli altri casi l'istanza di accesso è inoltrata all'Ufficio competente dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate o disciplinate da specifica normativa/regolamentazione, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. L'Ufficio procedente può sollecitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della regolarizzazione dell'istanza.
3. L'Ufficio procedente, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla gestione del procedimento amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.
4. Nell'istanza, predisposta dall'Ufficio competente, sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.
 5. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, i comuni si coordineranno al fine di evitare aggravanti procedurali all'utenza.
6. Per quanto concerne i servizi di esclusiva competenza comunale, l'accesso agevolato a quelli qui disciplinati è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga per il tramite dell'Ufficio competente, che deve esser coinvolto sin dall'iniziale richiesta.

7. All'Utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un Servizio oggetto del presente regolamento, tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con l'Utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 6 - PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

1. La presa in carico dell'Utenza fa seguito alla conclusione con esito positivo del procedimento istruttorio, a cui in ogni caso seguirà tempestiva informazione all'utenza.
2. L'ammissione alle prestazioni, ove ne ricorrano i presupposti, avviene di norma in base all'ordine di ricezione dell'istanza, salvo i procedimenti che prevedano un accesso previa pubblicazione di bando pubblico che ne definisca regole e criteri. L'accesso alle prestazioni, in caso di numero limitato degli interventi attivabili, può essere differito, ove previsto, con inserimento in liste di attesa dalle quali si attingerà dando priorità alle istanze in base ai criteri specifici per ciascun procedimento.
3. L'Ufficio procedente definisce un progetto sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze dell'utenza e da questa condiviso.
4. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni a tutela dell'Amministrazione.
5. Il progetto personalizzato è soggetto a rivalutazione periodica con possibilità di rimodulazione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi alle effettive esigenze rilevate.
6. È compito dell'Ufficio procedente comunicare all'Utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).

TITOLO II
APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI PREVISTI
NEL SUB AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - BURCEI, MARACALAGONIS E SINNAI

ART. 7 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime. L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica.
2. Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii. e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis e definite dalla L. R. 23/2005.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI ISEE

1. Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e ss. mm .e ii..
2. Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:
 - a) richiesta di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria - ISEE Sociosanitario;
 - b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE Minorenni;
 - c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università
 - d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE Corrente.
3. Dettaglio delle diverse tipologie:
 - a) ISEE Sociosanitario (art. 6 DPCM 159/2013)Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art. 7 dello stesso decreto. Per le sole prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di maggiorenni, in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo le esclusioni previste all'art. 6, comma 3, lett. b del DPCM 159/2013.
 - b) ISEE Minorenni (art. 7 DPCM 159/2013)Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM 159/2013.
 - c) ISEE Università (art. 8 DPCM 159/2013)Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
 - d) ISEE CORRENTE (art. 9 DPCM 159/2013)In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013. In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'ISEE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n.47 del 27/03/2012);
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e a corredo della documentazione utile all'avvio dei procedimenti;

- Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino, il quale dovrà comunicare il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS. Gli stessi dati verranno controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito all'art. 28 del presente regolamento.

ART. 10 - APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI

- I servizi e le prestazioni disciplinati dal presente regolamento prevedono un accesso gratuito o la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza o la concessione di un'agevolazione tariffaria o la concessione di prestazioni economiche assistenziali sulla base della situazione economica rilevata con lo strumento dell'ISEE e secondo i parametri individuati nel presente regolamento per ciascun servizio/prestazione, secondo le soglie e le tariffe approvate da ciascun Comune del sub ambito con propria deliberazione della Giunta Comunale.
- In caso di necessità di procedere con interventi temporanei urgenti e inderogabili, ove la misura della contribuzione al costo del servizio risulti d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utente (e/o sua famiglia) del progetto individualizzato, quando la mancata attivazione dello stesso progetto possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente, la cui valutazione compete esclusivamente al Servizio sociale professionale, è data facoltà agli uffici procedenti, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla quota di compartecipazione utente o di rimodulazione della stessa, con adozione di apposito atto.

ART. 11 - FORMULE MATEMATICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

- Per determinare la percentuale di contribuzione dell'Utenza al costo dei servizi è utilizzata in linea generale la c.d. progressione parabolica, strumento in grado di garantire che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda una specifica e singola quota di compartecipazione.
- A parità di valore ISEE corrisponderà la stessa misura di contribuzione e/o di agevolazione per tutti i cittadini.

La metodologia della progressione parabolica, si concretizza nella seguente formula matematica, che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita dell'ISEE:

$$\% \text{ a carico dell'Utenza} = a\text{ISEE}^2 + b\text{ISEE} + c.$$

I parametri di riferimento MINIMO e MASSIMO vengo fissati di volta in volta in base alla specificità del servizio.

A titolo esemplificativo, fissando i seguenti parametri:


ISEE € 0,00	6%
ISEE sino a € 5.000,00	6%
ISEE da €. 18.000,00	100%

Si ottiene la seguente progressione

Isee	% utente definita
€ -	6%
€ 5.000,00	6%
€ 18.000,00	100%
Isee contribuente	% calcolata
€ 9.000,00	21,4%
parametri parabola	
a	4,2735E-09
b	-2,13675E-05
c	0,06

isee	% utente calcolata parabolica
€ 1.000,00	6,0%
€ 1.500,00	6,0%
€ 2.000,00	6,0%
€ 2.500,00	6,0%
€ 3.000,00	6,0%
€ 3.500,00	6,0%
€ 4.000,00	6,0%
€ 4.500,00	6,0%
€ 5.000,00	6,0%
€ 5.500,00	7,2%
€ 6.000,00	8,6%
€ 6.500,00	10,2%
€ 7.000,00	12,0%
€ 8.000,00	16,3%
€ 9.000,00	21,4%
€ 10.000,00	27,4%
€ 11.000,00	34,2%
€ 12.000,00	41,9%
€ 13.000,00	50,4%
€ 14.000,00	59,8%
€ 15.000,00	70,1%
€ 16.000,00	81,2%
€ 17.000,00	93,2%
€ 18.000,00	100,0%
€ 19.000,00	100,0%
€ 20.000,00	100,0%
€ 21.000,00	100,0%
€ 22.000,00	100,0%
€ 23.000,00	100,0%
€ 24.000,00	100,0%
€ 25.000,00	100,0%
€ 26.000,00	100,0%
€ 27.000,00	100,0%
€ 28.000,00	100,0%
€ 29.000,00	100,0%
€ 30.000,00	100,0%

Grafico



d) L'ISEE finale, al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza.

4. Per alcuni servizi o interventi (per es. gli inserimenti in struttura per non autosufficienti) si applicheranno metodi di calcolo diversi da quello della progressione parabolica, che sono specificati al successivo Titolo III, nei singoli articoli che ne regolano il funzionamento.

TITOLO III
REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI.
PARTE I - AREA FAMIGLIA E MINORI

ART. 12 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

(COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI, COMUNITÀ PRONTA ACCOGLIENZA, COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI, ECC.).

Oggetto, finalità e destinatari

I Comuni del Sub Ambito Quartu Parteolla Sinnai, Burcei e Maracalagonis, promuovono il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Quando questa, nonostante siano stati predisposti gli opportuni interventi di sostegno, non è in grado di provvedere adeguatamente alla cura del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali e semiresidenziali.

Le strutture, pubbliche o private, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. 23/2005 e del D.P.G.R. n. 4/2008, individuate dall'ufficio procedente, offrono l'accoglienza temporanea, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Possono svolgere funzioni di pronto intervento ed essere destinate a tipologie omogenee di utenza.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per l'inserimento presso le strutture suindicate il Servizio si atterrà alle prescrizioni imposte nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ove presente, o a quanto stabilito nel progetto educativo predisposto dai servizi che hanno in carico i minori, in collaborazione con la famiglia.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice Civile, al mantenimento del figlio, pertanto, sia nei casi di inserimenti in struttura disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale, il Comune assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni e i servizi destinati al minore affidato alla struttura (servizi diversi dall'inserimento stesso), egli costituirà nucleo familiare autonomo.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base degli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 6.000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

ART. 13 - CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) (ART. 18 DPGR 4/2008)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio (*a carattere socio-assistenziale o sociosanitario*) è rivolto a specifici gruppi di persone (es. minori, anziani, persone con disabilità o con disturbo mentale con esiti stabilizzati) con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'ammissione al servizio è valutata da ciascun comune ed è disposta o negata con provvedimento motivato dell'Ufficio procedente.

Nei casi di inserimento in servizi sociosanitari, l'accesso può essere gestito autonomamente dall'utente o con la collaborazione del servizio sociale.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio precedente. Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 6.000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

ART. 14 - NIDO D'INFANZIA

Oggetto, finalità e destinatari

Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo diurno, che promuove lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori ed è assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato e garantendo anche servizio di mensa e riposo. Si prevedono modalità di funzionamento diversificate in relazione alla capacità ricettiva e ai tempi di apertura, con orario di permanenza del bambino concordato con la famiglia ma di norma non superiore alle 10 ore giornaliere.

Il servizio è destinato a minori di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. In base al principio della continuità educativa, hanno priorità gli utenti frequentanti l'annualità precedente, fatti salvi gli inserimenti disposti dal Servizio Sociale.

Il Nido costituisce un'articolazione dei servizi afferenti alla Fondazione Polisolidale tra quelli gestiti a livello inter comunale tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, che di comune accordo, hanno elaborato il presente regolamento

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per il funzionamento del servizio socio-educativo Nido d'Infanzia si rinvia al regolamento sovracomunale dei servizi alla prima infanzia (0-3 anni) approvato dai Comuni soci con le seguenti deliberazioni:

- con deliberazione del Consiglio comunale di Sinnai n. 32 del 23/07/2010;
- con deliberazione del Consiglio comunale di Maracalagonis n. 35 del 23/08/2010;
- con deliberazione del Consiglio comunale di Burcei n. 22 del 27/09/2010.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La tariffa per la fruizione del servizio è determinata ed aggiornata, con cadenza annuale, da ogni singola Amministrazione comunale ed è comunicata all'Utenza al momento della presentazione dell'istanza.

Ferma restando l'acquisizione della certificazione ISEE del nucleo familiare sulla base del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento.

ISEE € 0,00	25%
ISEE sino a € 18.000,00	50%
ISEE oltre € 35.000,00	100%

ART. 15 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio Educativo Territoriale (di seguito SET) costituisce un complesso di interventi in favore del minore e della sua famiglia in situazione di temporanea difficoltà, volti a tutelare il suo diritto ad essere educato nel proprio ambiente familiare e sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale. Tra gli interventi vi è anche lo Spazio Neutro. Il SET costituisce un'articolazione dei servizi afferenti alla Fondazione Polisolidale tra quelli gestiti a livello inter comunale tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, che di comune accordo, hanno elaborato il presente regolamento.

Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.55/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi del servizio sono:

valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;

- a) sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- a) costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
- b) promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.

Il SET si articola attraverso prestazioni professionali del Pedagogista, dell'Educatore professionale e dello psicologo e può connotarsi come strumento di prevenzione, di recupero, oppure di sostegno, con metodologia, luoghi e tempi di intervento diversi.

Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:

- a) minori appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ed esercitare il proprio ruolo educativo;
- b) minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
- c) minori in istituto o in comunità interessati a processi di reinserimento familiare, o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine (affidi e adozioni).

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il SET può essere attivato d'ufficio da parte del Servizio Sociale comunale o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e in collaborazione con l'Equipe multidisciplinare del SET si procede alla predisposizione di un piano d'intervento individualizzato e/o per i gruppi.

L'attività si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti quali la scuola o i servizi del territorio, all'interno del gruppo dei pari o di strutture ospitanti il minore in affidamento.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 15.000,00	0%
ISEE oltre € 40.000,00	100%

SPAZIO NEUTRO

Oggetto, finalità e destinatari

"Spazio Neutro" è un servizio dedicato ai bambini che affrontano gravi difficoltà in ambito familiare (separazioni conflittuali, perdita della responsabilità genitoriale, genitori indagati per reati contro i figli) che osserva i principi enunciati nell'articolo 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia". La finalità principale è di sostenere il mantenimento del rapporto tra il bambino e i suoi genitori nei casi di separazione e divorzio conflittuali, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

I destinatari di detto Servizio sono:

- I genitori che sono stati dichiarati limitati, sospesi, decaduti dal Tribunale per i Minori per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- I coniugi o le coppie di fatto in grave conflitto per il quale il Tribunale Ordinario Civile ha provveduto a limitare la responsabilità genitoriale;
- I genitori indagati di gravi reati commessi nei confronti dei figli.

Il Servizio si pone gli obiettivi di:

- Ristabilire la relazione tra il figlio e il genitore;
- Stimolare i genitori a ritrovare la capacità di accogliere emotivamente il figlio;

- Favorire la costruzione del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile sostenere l'organizzazione autonoma degli incontri.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'accesso al Servizio Spazio Neutro può avvenire con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario Civile. Il Servizio costituisce un'articolazione dei servizi afferenti alla Fondazione Polisolidale tra quelli gestiti a livello inter comunale tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, che di comune accordo, hanno elaborato il presente regolamento.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio precedente.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 15.000,00	0%
ISEE oltre € 40.000,00	100%

ART. 16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Oggetto, finalità e destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD), di norma erogato in favore di persone anziane e/o con disabilità, può essere in alcuni casi destinato a famiglie con minori, che si trovino in situazioni temporanee di particolare difficoltà o disagio, secondo la valutazione del Servizio sociale comunale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio e partecipazione dell'utenza al costo del servizio

Vedi *art. 22 -Parte II Area della Non autosufficienza* - del presente regolamento

ART. 17 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Oggetto, finalità e destinatari

Il servizio è teso ad assicurare la piena integrazione scolastica e il diritto allo studio agli alunni e studenti con disabilità di cui all'art. 3 della L. 104/1992, che frequentano le scuole nei comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis, e si realizza attraverso interventi di assistenza specialistica (educativa e/o per la comunicazione) in aula. Il Servizio costituisce un'articolazione dei servizi afferenti alla Fondazione Polisolidale tra quelli gestiti a livello intercomunale tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, che di comune accordo, hanno elaborato il presente regolamento.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Le domande di accesso al servizio, uniche per tutto il territorio di riferimento, vengono effettuate utilizzando gli apposti moduli nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta. Devono essere presentate da entrambi i genitori o esercenti la potestà genitoriale presso il Comune ove ha sede la scuola frequentata dall'alunno disabile. L'avvio del servizio richiede la collaborazione e la partecipazione delle Direzioni Scolastiche

Alunni frequentanti le scuole fuori dal territorio comunale di residenza

I Comuni di residenza di alunni frequentanti le scuole fuori dal proprio territorio, si rendono disponibili a stipulare eventuali convenzioni al fine di disciplinare sia aspetti di tipo tecnico amministrativo, sia aspetti di tipo finanziario, con eventuali co-finanziamenti nel caso che i fondi trasferiti dalla Regione al Comune di frequenza non dovessero risultare sufficienti a coprire le spese per l'attivazione dei servizi di assistenza

specialistica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 31/1984 che detta i principi generali in materia di diritto allo studio.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Tali interventi sono gratuiti in quanto ricadenti nell'ambito dei servizi di cui all'art. 8 della L. 104/1992.

ART. 18 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

Oggetto, finalità e destinatari

L'affidamento familiare, ai sensi dell'art.2 della L.184/1983 e ss.mm.ii, è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo a garantire il suo adeguato sviluppo psico-fisico ed alla sua famiglia in difficoltà. Si concretizza nell'inserimento temporaneo del minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario, che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'affidamento può essere consensuale, disposto attraverso l'adozione di un provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale competente, soggetto a ratifica da parte del Giudice Tutelare, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, oppure giudiziale, disposto con Decreto del Tribunale per i Minorenni.

A sostegno delle famiglie affidatarie (non legate da vincoli di parentela al minore) è disposto un contributo economico rapportato alla durata effettiva del periodo di affidamento, per le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei minori, a prescindere dalla loro condizione economica. Il contributo è finalizzato inoltre alla copertura delle spese connesse alla stipula di assicurazione RCT in favore del minore. Per il calcolo del contributo, in assenza di una regolamentazione specifica regionale, ci si rifà al DPGR n. 145/1990, individuando il minimo vitale (di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del DPGR 145/90) definito con Determinazione Regionale N.141 DEL 21 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.

Nel caso di affidamento a parenti entro il 4° grado si potrà prevedere nel progetto d'affido l'erogazione di un contributo economico, solo nel caso si rilevi un effettivo bisogno economico.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il nucleo familiare d'origine è chiamato a contribuire alla spesa derivante dall'intervento di affidamento familiare, in base alle sue effettive capacità economiche e sulla base di una valutazione del Servizio Sociale professionale, nella misura e con le modalità che saranno definite nel progetto d'affido.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 15.000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

PARTE II - AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 19 - SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (COMUNITÀ INTEGRATE)

Oggetto, finalità e destinatari

L'inserimento in struttura residenziale è destinato a cittadini totalmente o parzialmente non autosufficienti con un livello di compromissione funzionale tale da non consentire il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario con il supporto del nucleo familiare o dei servizi domiciliari.

L'Amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta. Tale intervento si configura come prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di ospitalità alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f del DPCM 159/2013 e non può essere diretto alla copertura delle spese per il trasferimento dell'utente dal domicilio alla struttura e viceversa, o tra strutture ospitanti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'erogazione dell'intervento economico è disposta solo nei confronti di chi ha richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura (ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000) e solo se l'inserimento è stato disposto con il coinvolgimento dell'Ufficio competente (solitamente il Servizio Sociale territoriale), ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 7 del presente regolamento. Per quanto attiene l'inserimento in Comunità Integrata occorre l'idoneità certificata dall'Unità di Valutazione Territoriale dell'ATS. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo, che viene versato direttamente all'utente o al suo rappresentante legale o terza persona all'uopo delegata (o familiare di riferimento), è costituito dall'ammontare della retta al netto dell'importo della contribuzione minima. Per l'attivazione del servizio e la definizione dei reciproci impegni il Comune e l'utente (o suo referente) stipulano un apposito accordo.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata con riguardo alla situazione economica effettiva dell'utente, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, ed alla Compartecipazione complessivamente sostenibile.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione si individuano i seguenti parametri:

- 1) La percentuale di contribuzione dell'utenza è parametrata secondo i valori riportati nella seguente tabella:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 2.000,00	30 %	70 %
€ 2.001,00 – 10.000,00	60 %	40 %
€ 10.001,00 - 15.000,00	90 %	10 %
Oltre € 15.001,00	100%	0 %

- 2) L'accesso all'agevolazione tariffaria sarà consentito esclusivamente ai nuclei con ISP (indicazione situazione patrimoniale risultante dall'ISEE - costituita da beni immobili e valori mobiliari) fino ad un massimo di € 70.000,00;
- 3) L'eventuale indennità di accompagnamento di cui l'utente usufruisce dovrà essere destinata interamente al pagamento della retta;
- 4) Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento. Nelle more dell'espletamento delle pratiche per invalidità civile, il Comune provvederà all'eventuale copertura della maggiore spesa, procedendo

successivamente al recupero delle somme al momento dell'erogazione degli arretrati dell'eventuale indennità di accompagnamento.

Metodo di calcolo della quota utente e della quota comunale:

- 1) L'agevolazione concessa dal Comune (esclusivamente ai nuclei con ISP fino a €. 70.000,00 è data dalla percentuale in base all'ISEE dell'utente meno la quota dell'indennità di accompagnamento;
- 2) La contribuzione a carico dell'utente è data dalla percentuale in base all'ISEE più la quota dell'indennità di accompagnamento.

ART. 20 - SERVIZI RESIDENZIALI - RSA (E ALTRE STRUTTURE DI TIPO SOCIO-SANITARIO)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) costituisce un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specifica per la disabilità grave, che fornisce ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale in favore di persone anziane o di adulti non autosufficienti, affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non assistibili a domicilio e per i quali non sia necessario il ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'istanza per l'inserimento in RSA è presentata al Punto Unico di Accesso territorialmente competente da parte dell'interessato o dei suoi familiari, dal medico di base, dall'unità ospedaliera o altra struttura in cui la persona è ricoverata o dal servizio sociale comunale. L'inserimento può essere disposto a seguito dell'esame della situazione sociale e sanitaria da parte dell'Unità di valutazione territoriale (UVT), che si avvale di apposite scale di valutazione multidimensionale. L'UVT individua per ogni utente un profilo assistenziale complessivo che deriva dalla composizione dei singoli livelli di assistenza sanitaria e sociale.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

In considerazione della particolare natura delle prestazioni rese, la tariffa giornaliera si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale, definite dalla normativa regionale. La quota sanitaria è finanziata dal Fondo Sanitario Regionale e versata direttamente alla struttura, per la quota sociale è prevista la compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune (definizione della DGR 25.6/2006). L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio si individuano i seguenti parametri:

1. La percentuale di contribuzione dell'utenza è parametrata secondo i valori riportati nella seguente tabella:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 2.000,00	30 %	70 %
€ 2.001,00 – 10.000,00	60 %	40 %
€ 10.001,00 - 15.000,00	90 %	10 %
Oltre € 15.001,00	100 %	0 %

- 2) L'accesso all'agevolazione tariffaria sarà consentito esclusivamente ai nuclei con ISP (indicazione situazione patrimoniale risultante dall'ISEE - costituita da beni immobili e valori mobiliari, ad esempio conto corrente bancario, ecc.) fino ad un massimo di € 70.000,00;
- 3) L'eventuale indennità di accompagnamento di cui l'utente usufruisce dovrà essere destinata interamente al pagamento della retta;
- 4) Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento. Nelle more dell'espletamento delle pratiche per

invalidità civile, il Comune provvederà all'eventuale copertura della maggiore spesa, procedendo successivamente al recupero delle somme al momento dell'erogazione degli arretrati dell'eventuale indennità di accompagnamento.

Metodo di calcolo della quota utente e della quota comunale:

1. L'agevolazione concessa dal Comune (esclusivamente ai nuclei con ISP fino a €. 70.000,00 è data dalla percentuale in base all'ISEE dell'utente meno la quota dell'indennità di accompagnamento;
2. La contribuzione a carico dell'utente è data dalla percentuale in base all'ISEE più la quota dell'indennità di accompagnamento.

ART. 21 - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DIURNO INTEGRATO

Oggetto, finalità e destinatari

Il Centro diurno integrato (CDI) svolge la propria attività tutti i giorni (festivi esclusi), per almeno 8 ore al giorno, in favore di persone non autosufficienti, offrendo assistenza di base, prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, terapeutico-riabilitative), attività ricreative e di socializzazione, assistenza educativa, somministrazione dei pasti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

La procedura per l'inserimento in CDI è analoga a quella prevista all'art. 20 del presente regolamento per le RSA. *(La DGR 25.6/2006 stabilisce che è l'UVT a definire il profilo assistenziale dell'utente).*

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

L'Amministrazione comunale può erogare un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio si individuano i seguenti parametri:

1. La percentuale di contribuzione dell'utenza è parametrata secondo i valori riportati nella seguente tabella

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUTIONE A CARICO	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 - 2.000,00	30 %	70 %
€ 2.001,00 - 10.000,00	60 %	40 %
€ 10.001,00 - 15.000,00	90 %	10 %
Oltre € 15.001,00	100 %	0 %

2. L'accesso all'agevolazione tariffaria sarà consentito esclusivamente ai nuclei con ISP (indicazione situazione patrimoniale risultante dall'ISEE - costituita da beni immobili e valori mobiliari, ad esempio conto corrente bancario, ecc.) fino ad un massimo di € 70.000,00;
3. L'eventuale indennità di accompagnamento di cui l'utente usufruisce dovrà essere destinata al pagamento della retta in proporzione ai giorni e orari di frequenza secondo il seguente metodo di calcolo:
 - quota oraria = importo mensile indennità di accompagnamento / numero giorni del mese di riferimento / 24 ore
 - quota giornaliera = quota oraria X numero di ore di permanenza in CDI
4. Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento. Nelle more dell'espletamento delle pratiche per invalidità civile, il Comune provvederà all'eventuale copertura della maggiore spesa, procedendo successivamente al recupero delle somme al momento dell'erogazione degli arretrati dell'eventuale

indennità di accompagnamento.

Metodo di calcolo della quota utente e della quota comunale:

1. L'agevolazione concessa dal Comune (esclusivamente ai nuclei con ISP fino a €. 70.000,00 è data dalla percentuale in base all'ISEE dell'utente meno la quota giornaliera dell'indennità di accompagnamento x il numero di giorni di presenza in CDI;
2. La contribuzione a carico dell'utente è data dalla percentuale in base all'ISEE più la quota giornaliera dell'indennità di accompagnamento x il numero di giorni di presenza in CDI.

ART. 22 - SERVIZI DOMICILIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Oggetto, finalità e destinatari

Il S.A.D. costituisce un'articolazione dei servizi afferenti alla Fondazione Polisolidale tra quelli gestiti a livello Intercomunale tra i comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei che, di comune accordo, hanno elaborato il presente regolamento.

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità, in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autonomia, nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita nonché quella della famiglia di appartenenza attraverso prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio, anche finalizzati ad evitare il rischio di ricoveri impropri in strutture sanitarie o sociosanitarie.

Il SAD si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale ed è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza. Il SAD assicura prestazioni di assistenza relative alla cura della persona, alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche, al corretto utilizzo di ausili per favorire l'autonomia della persona. Può offrire prestazioni relative al governo dell'alloggio e alla gestione delle attività domestiche, ma anche interventi igienico-sanitari di base e attività di sostegno alla socializzazione e alla vita di relazione.

Le prestazioni offerte dal SAD si integrano, secondo quanto previsto nel progetto individualizzato, con quelle offerte dal Volontariato, dall'Assistenza Domiciliare Sanitaria (Assistenza domiciliare programmata e Cure domiciliari - ADI).

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Ciascun ente locale può prevedere norme e regole integrative al presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate. In caso di contrasto, prevalgono le norme del presente regolamento.

L'istanza per l'accesso alle prestazioni del SAD associato viene presentata dall'utente o dal suo legale rappresentante al Servizio sociale del comune di residenza, il quale verifica il bisogno assistenziale e predispose il progetto individualizzato di assistenza, anche con la collaborazione di personale professionale messo a disposizione della Fondazione, ed emette provvedimento di autorizzazione all'attivazione del servizio. Ai fini della valutazione del bisogno, il servizio sociale terrà conto di altri eventuali servizi pubblici analoghi di cui il richiedente usufruisce. Il provvedimento autorizzatorio unitamente al progetto viene trasmesso alla Fondazione Polisolidale, che procederà all'attivazione nei tempi stabiliti dal contratto di servizio.

L'istanza dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all'ISEE aggiornato e ad essa dovrà essere allegata la eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di bisogno.

Qualora tale documentazione non fosse immediatamente disponibile, l'Utente o suo legale rappresentante si impegnerà per iscritto a presentarla nel più breve tempo possibile. Nelle more della presentazione di tale documentazione il servizio potrà comunque essere attivato, secondo la valutazione del Servizio Sociale, previo impegno dell'utente o suo rappresentante al pagamento della quota di contribuzione determinata a seguito dell'acquisizione dell'ISEE, con effetto dal primo giorno di erogazione della prestazione.

Nel caso in cui le richieste siano superiori all'effettiva disponibilità in capo a ciascun comune, è predisposta apposita lista d'attesa secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, salvo i casi urgenti in cui il Servizio Sociale ritenga necessario attivare d'ufficio il servizio, prescindendo dalla lista. A parità di condizioni di non autosufficienza e di bisogno assistenziale la priorità è data all'Utenza con capacità economica inferiore, in quanto più difficilmente potrà accedere a servizi alternativi a quello pubblico.

Il Servizio può essere sospeso temporaneamente, previa presentazione di istanza motivata che ne specifichi il periodo. Almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione l'Utente o suo legale rappresentante, dovrà comunicare se si intende riprendere il servizio o rinunciare definitivamente. I ricoveri temporanei (indipendentemente dalla durata) non comportano dimissione dal servizio. Le assenze per soggiorni climatici o trasferimenti presso familiari o diversi domicili non comportano la dimissione se l'assenza non supera i 30 giorni. Il Servizio è riattivato, previa comunicazione anticipata del rientro dell'Utente, entro 5 giorni dal ritorno al domicilio. Per assenze superiori ai 30 giorni si procederà alle dimissioni e all'eventuale successiva nuova valutazione per la presa in carico.

Il Servizio può essere ridotto o cessare nei seguenti casi:

- a) richiesta dell'Utente o suo rappresentante legale;
- b) decesso o ricovero prolungato in struttura residenziale;
- c) perdita dei requisiti di ammissione;
- d) comportamenti inadeguati e/o gravemente scorretti, reiterati, nei confronti del personale addetto all'assistenza (es. molestie, aggressioni verbali e/o fisiche, minacce);
- e) assenza dal domicilio, senza preavviso, per più di 3 volte nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione;
- f) assenza dell'Utente per più di 30 giorni, con esclusione dei ricoveri ospedalieri;
- g) avvio della procedura esecutiva per il recupero degli insoluti e/o per il recupero di quanto non versato a seguito di dichiarazioni non veritiere della situazione economica (salvo deroga motivata disposta del Servizio Sociale)
- h) non adesione al progetto da parte dell'utente o suo familiare convivente;
- i) trasferimento del domicilio presso Comuni diversi da quelli dell'Ambito distrettuale di appartenenza.

Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria) se il servizio è rivolto ad adulti non autosufficienti o sulla base degli artt. 3 e 7 dello stesso DPCM se il servizio è rivolto a minori, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. La compartecipazione da parte degli utenti è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	20%
ISEE sino a € 6.000,00	20%
ISEE oltre € 25.000,00	100%

L'importo della contribuzione dovuta per ciascuna ora di assistenza dovrà essere comunicato dal Servizio Sociale comunale all'utenza prima dell'avvio del servizio.

L'Utente già beneficiario del servizio dovrà dichiarare di aver presentato la nuova DSU entro il 1 marzo di ciascun anno e l'applicazione della tariffa così ridefinita decorrerà dal 1 luglio. Il difetto di presentazione della documentazione ISEE comporterà la sospensione del servizio trascorsi ulteriori 60 giorni il beneficiario decade dal diritto.

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

I pagamenti di quanto dovuto a titolo di compartecipazione dovranno avvenire, secondo le modalità indicate, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell'importo. Il mancato rispetto dei termini di pagamento e l'inottemperanza alla successiva diffida e messa in mora, determinano l'obbligo per l'Ufficio procedente dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto. Analoga procedura sarà attivata nel caso di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata. La Fondazione Polisolidale, quale soggetto gestore integrato è unico affidatario del servizio e conseguentemente responsabile della riscossione tariffaria.

ART. 23 - ALTRI SERVIZI

Le Amministrazioni hanno la discrezionalità, in base alle proprie disponibilità in bilancio, di attivare altri servizi rivolti alla cittadinanza.

La definizione dei **destinatari**, le modalità di **accesso** e di **fruizione** di tali servizi sono regolamentate da ciascun Comune con proprio apposito atto

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il costo del Servizio si intende a carico del Servizio Sociale Comunale (nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale) con una quota a carico della famiglia.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento.

I parametri per l'applicazione di tale formula verranno stabiliti di volta in volta da ciascuna Amministrazione.

TITOLO IV NORME FINALI

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI


1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, l'Ufficio procedente può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.
2. Ciascuna Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

ART. 25 - CONTROLLI

Ogni Ufficio procedente esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autocertificate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'approvazione, da parte dei Consigli Comunali dei comuni del sub Ambito, di Regolamenti, Protocolli, Accordi sovrazonali o similari, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari da parte di tutti i cittadini dei comuni di Sinnai, Burcei, Maracalagonis.

Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. From left to right, they appear to be: a large, stylized signature; a signature that looks like 'Giacca B...' followed by '...'; a signature that looks like 'S...'; and a signature that looks like 'O...'. The signatures are written in a cursive, somewhat illegible style.

